

# COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO ZONA VII

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: RITIRO DEL PUNTO ALL'ODG AD OGGETTO "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -

N° 11

DEL 04/11/2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **QUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.05** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, il **CONSIGLIO** della Comunità Montana si è ivi riunito.

				Fatto l'appello nominale risultano	
				PRESENTE	ASSENTE
1	MICALONI	Gaetano	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
2	BONVENTRE	Salvatore		X	<input type="checkbox"/>
3	BUZZI	Pierluigi		X	<input type="checkbox"/>
4	CALISSE	Mariano		X	<input type="checkbox"/>
5	DE NICOLA	Angelo		<input type="checkbox"/>	X
6	FORNARA	Andrea		X	<input type="checkbox"/>
7	FORNARI	Felice		X	<input type="checkbox"/>
8	GATTI	Domenico		X	<input type="checkbox"/>
9	GATTI	Gianfranco		<input type="checkbox"/>	X
10	GIULI	Luigi		<input type="checkbox"/>	X
11	LATTANZI	Filippo		X	<input type="checkbox"/>
12	MAGLIONI	Gabriele		<input type="checkbox"/>	X
13	MARI	Marcello		X	<input type="checkbox"/>
14	POZONE	Manolo		<input type="checkbox"/>	X
15	ROSSI	Sabatino		X	<input type="checkbox"/>
16	SEVERI	Monica		<input type="checkbox"/>	X
17	STAZI	Aldo		<input type="checkbox"/>	X
18	TANCREDI	Francesco		X	<input type="checkbox"/>
19	VALENTE	Paolo		X	<input type="checkbox"/>
20	VESPA	Enzo		X	<input type="checkbox"/>
21	VULPIANI	Giuseppe		<input type="checkbox"/>	X

Assiste all'adunanza il Segretario, **D.ssa Silvia RIDOLFI**.



Oggetto: Ritiro del punto all'Odg ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento debito fuori bilancio"

Il Presidente, udita la proposta del consigliere Gatti Domenico di anticipare la discussione del 4<sup>a</sup> punto all'Odg inerente "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento di debito fuori bilancio*", al 3<sup>a</sup> Punto, la pone ai voti, pertanto il Consiglio:

con voto favorevole unanime, approva l'inversione dei punti all'Odg di cui all'art. 24 c. 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, con anticipazione del 4<sup>a</sup> punto all'Odg inerente "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento di debito fuori bilancio*", al 3<sup>a</sup> Punto.

Si procede quindi alla discussione del punto relativo a "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento di debito fuori bilancio*";

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione soffermandosi principalmente sul punto saliente del riequilibrio inerente la presa d'atto della sentenza esecutiva emessa dalla Corte d'Appello di Roma che condanna la Comunità Montana al pagamento di € 584.000,00 oltre interessi e spese legali a favore di IRCOP Spa. Spiega l'impegno della giunta nel tentativo di addivenire ad un accordo transattivo per la rateizzazione e riduzione della sorte capitale del debito, prospettando la possibilità di svolgere tale trattativa anche alla presenza e con l'assistenza del prefetto. Preannuncia che, qualora gli accordi non andassero a buon fine, il Consiglio sarà costretto a darne atto alla scadenza del 30 novembre, e ad adottare comunque i provvedimenti del caso. Questa possibile evoluzione preoccupa anche rispetto ai numerosi programmi di sviluppo che attraverso la comunità montana i comuni hanno attivato o stanno programmando, e rispetto ai quali si sarà costretti a comprimere i margini di operatività economica e dell'azione politica. Immagina che questo comporterà un ripensamento rispetto a tali progetti, alla messa in campo di nuovi piani associativi, tuttavia l'impegno sarà di non interrompere le esperienze già avviate.

Tornando al punto in discussione, ringrazia i consiglieri presenti perché mostrano di voler collaborare fattivamente per la soluzione del problema e chiede loro di intervenire.

L'assessore Gatti Domenico interviene per chiarire che la presente proposta deve intendersi semplicemente come una presa d'atto della sentenza, e non come un riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto non si ha la possibilità di darvi integrale copertura. Ricorda il tentativo da lui fatto di transazione con la IRCOP, qualche anno fa, che non si mostrò favorevole, cosa che, teme, possa ripetersi anche ora.

Il consigliere Calisse chiede di chiarire se il consiglio sta approvando la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con l'intervento del responsabile del servizio finanziario, si chiarisce che con questa delibera si dà atto che la verifica è stata effettuata, ma che, per la presenza del debito di cui non si dà integrale copertura, si rinvia al termine del 30 novembre la verifica definitiva;

Il consigliere Calisse osserva inoltre che non è il caso di prevedere il contributo dei comuni. Inoltre chiede di cambiare il titolo della delibera, in quanto non si sta procedendo al riconoscimento del debito. Chiede quindi come si concilia il tentativo di transazione, con quanto illustrato nella relazione tecnica allegata, di cui da lettura di alcuni passaggi, che ricalca la proposta già presentata all'Odg del precedente consiglio andato deserto. Osserva infine che quanto affermato nella relazione allegata non concorda con quanto oggetto della proposta di deliberazione;

Rispetto a tali osservazioni il presidente, replica che la proposta presentata in Consiglio non comporta il riconoscimento del debito per la mancanza della totale copertura dello stesso, ma che, con la variazione di bilancio, si intende accantonare le risorse necessarie per una parziale copertura dello stesso, ribadendo che tale accantonamento sarebbe funzionale a portare avanti la trattativa in atto con l'impresa. Rispetto alla richiesta di escludere dalla proposta la previsione del contributo da parte dei comuni, si manifesta d'accordo.

Il consigliere Calisse chiede alla segretaria infine se esista una procedura amministrativa che consiste nella mera "presa d'atto" di un debito. A tale richiesta la segretaria precisa che la "presa d'atto" sostanzialmente non si differenzia dal "riconoscimento del debito";

Il presidente interviene per ribadire che la delibera nasceva dalla esigenza di dimostrare una disponibilità al creditore, che chiedeva che prima di sedersi al tavolo, fosse liquidato quanto disponibile da parte dell'ente. La proposta originaria infatti prevedeva tale impegno. La proposta odierna si limita, come già chiarito, a predisporre la necessaria provvista per pagare un primo acconto, entro il corrente anno, in caso di approvazione dell'accordo transattivo;

Il consigliere Mari chiede quindi di riformulare la proposta nel senso di semplice variazione di bilancio, con presa d'atto della sentenza;

Il consigliere Tancredi chiede se ha senso fare questa nuova delibera, oppure non sia meglio attendere l'esito della trattativa, per adottare successivamente gli atti necessari;

Il presidente ribadisce che, con l'approvazione della proposta, il Consiglio dimostra l'effettiva disponibilità a supportare l'azione della giunta nell'iniziativa amministrativa che viene posta in atto come ultimo tentativo di esperire la transazione che risolverebbe definitivamente il problema;

Il consigliere Valente concorda con la proposta, invitando a riformularne il testo;

Dopo ampia discussione circa la riformulazione della proposta, nella quale il consigliere Calisse interviene più volte, il presidente conclude prendendo atto che una delibera di mera variazione, senza esplicitare il debito principale, non può essere posta ai voti in quanto priva dei necessari pareri; in particolare una proposta che non tenga conto che il Consiglio ha effettuato la verifica degli equilibri, non può essere adottata perché non si avrebbe il parere favorevole del Revisore Contabile;

Viene chiesta la verifica del numero legale. Effettuato l'appello, risultano presenti: 7 consiglieri: Calisse, Micaloni, Vespa, Mari, Buzzi, Fornara, Lattanzi.

Il presidente propone il ritiro del punto all'o.d.g., pertanto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e dichiarazione di voto del consigliere Calisse "*Voto contrario invitando la giunta ad esperire ulteriore tentativo quanto prima di fronte al prefetto di Rieti*",

il Consiglio

#### DELIBERA

1) Il ritiro del punto all'odg del Consiglio ad oggetto "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento debito fuori bilancio*".

Infine, verificata la mancanza del numero legale per la valida prosecuzione della seduta (presenti i consiglieri CALISSE, MARI, MICALONI, LATTANZI, BUZZI E FORNARA), IL PRESIDENTE LA DICHIARA CHIUSA, alle ore 22,10.

**OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL'ART.193  
DEL D.Lvo.N.267/2000-VARIAZIONE DI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.**

Premesso che con deliberazione consiliare n. 6 del 3 giugno 2015 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato:

- il bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale 2015- 2017 nonchè la relazione Previsionale e programmatica secondo lo schema di cui al DPR 194/1996, avente funzione autorizzatoria;
- il bilancio di previsione 2015/2017, approvato secondo lo schema di cui al d.lgs 118/2011 avente funzione conoscitiva;

CHE l'art. 175 comma 9- ter, del d.lgs.267/2000, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli Enti Locali che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la disciplina concernente le variazioni di Bilancio contenuta nell'art. 175 del Tuel in vigore nell'esercizio 2014;

Richiamato l'art. 193 comma 2, del d.lgs 267/2000, come modificato dal d.lgs n. 126/2014, il quale testualmente prevede:

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente Locale,e, comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente :

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano dei debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di *gravi squilibri riguardanti la gestione dei Residui*;

Tenuto conto delle novità introdotte in materia di equilibrio di Bilancio pongono in capo all'Ente locale l'onere di approfondire l'andamento economico al fine di evitare disequilibri causati dall'obbligo di copertura di debiti fuori bilancio così come evidenziato all'art. 194;

Considerato l'art. 193 del del T.U. 267/2000 Salvaguardia degli equilibri di Bilancio recita testualmente:

- 1) Gli Enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di Bilancio il pareggio finanziario e *tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal T.U., con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6;*
- 2) *Con periodicità stabilita dal Regolamento, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio, in caso di accertamento negativo ad adottare contestualmente:*
  - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
  - b) *I provvedimenti per il ripiano di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194:*
  - c) *le iniziative necessarie...*
- 3) *Ai fini del comma 2 dell'art. 193, fermo restando quanto stabilito dall'art.194, comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le*



*entrate ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione... ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione..."*

Visto:

- La relazione istruttoria (All.B) nella quale viene sintetizzata la vicenda giudiziaria che ha portato alla sentenza esecutiva n. 1779/2015 RG n.1211/2011 con la quale la corte di appello di Roma condanna la Comunità Montana al pagamento all'IRCOP spa di pagare la somma di € 584.627,57 oltre interessi e spese legali per la somma complessiva di € 675.000,00 e nella quale viene illustrata l'azione amministrativa svolta dalla giunta al fine di predisporre le condizioni necessarie al riconoscimento del debito;
- l'art.239, D.Lgs. n.267/2000, sulle funzioni dell'organo di revisione, ed acquisito il parere del Revisore dei Conti, agli atti;
- i pareri acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il D.lgs.267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs.126/2014;

Visto il D.lgs 118/2011;

#### **SI PROPONE**

- 1) Di attivare tutte le operazioni contabili necessarie alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, come da variazioni di cui all'allegato A;
- 2) Di prendere atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 1779/2015 di €584.627.57, oltre interessi legali e spese di lite per un ammontare complessivo di € 675.000.00;
- 3) Di dare atto che nell'ambito della variazione di cui sopra viene accantonata la risorsa di €300.000,00 per la parziale copertura del debito fuori bilancio, che sarà utilizzata previo riconoscimento del debito fuori bilancio da effettuare ai sensi dell'art. 194 c.1;
- 4) Di dare mandato alla Giunta di proseguire nel tentativo di accordo transattivo con il creditore per la rateizzazione del debito ai sensi dell'art. 194 c.2 del D.Lvo 267/2000, e per la riduzione della sorte capitale, a seguito del quale potranno essere adottati, entro i termini di cui all'art. 175 c. 3 del D.Lvo n. 267/2000, i provvedimenti per riportare al sistema di bilancio il debito formatosi al di fuori di esso, con il reperimento delle necessarie risorse anche mediante apporto da parte dei comuni facenti parte della Comunità Montana;
- 5) Di procedere quindi a nuova verifica degli equilibri di bilancio in sede di assestamento definitivo dello stesso.
- 6) Di conferire al presente atto, previa separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi di legge.



**RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INERENTE IL  
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO**

Allegato della proposta di deliberazione ad oggetto:

*“Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 193 del D.Lvo  
267/2000 –Variazione di bilancio – Riconoscimento debito fuori bilancio”*

Nel quadro della verifica degli equilibri di bilancio, si deve prendere atto di un debito scaturito dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1779/2015 depositata in Cancelleria il 18.3.2015 la quale trae origine dall’atto di citazione dell’impresa IRCOP srl, appaltatrice dei lavori *“Realizzazione riserve nel Parco del Cicolano”*.

Tale atto di citazione, notificato in data 2.12.2005 alla Comunità Montana Salto Cicolano, ente appaltante dei lavori predetti, finanziati ai sensi della L.64/86, era tendente ad ottenere la condanna della Comunità Montana a quanto segue:

- pagamento di somme a saldo dei lavori di cui al contratto d’appalto rep. N.11 del 3.6.1992;
- risarcimento dei danni derivanti dalle illegittime sospensioni dei lavori disposte, il 6.10.1993 e il 29.10.1998, nella misura di € 805.862,97 o nella diversa misura da accertarsi a mezzo di ctu;

La comunità Montana si costituiva in giudizio a mezzo dei propri legali di fiducia, avv.ti Antonio ed Alberto Martelli, domiciliati presso lo studio in Via Foresta, n. 28 a Rieti.

Nel corso del giudizio di primo grado, la Comunità Montana saldava, a seguito di ordinanza ex art. 186 bis cpc, in data 18 maggio 2006, per lavori, la somma non contesta di € 42.246,39 oltre interessi;

Con sentenza del Tribunale di Rieti n. 525 del 4 novembre 2010, che confermava l’ordinanza di cui sopra dichiarando cessata la materia specifica del contendere, veniva accolta in parte la domanda attorea e condannata la Comunità Montana a pagare ad IRCOP la somma di € 584.627,57 oltre interessi e spese processuali.

La Comunità Montana proponeva appello avverso la sentenza, e istanza di sospensiva della esecutività della stessa che però veniva respinta con ordinanza del 22 giugno 2011.

La sentenza n.1779/2015 pubblicata il 18.03/2015 RG n.1211/2011 della Corte d’Appello di Roma confermava integralmente la sentenza impugnata, rigettando l’appello e condannando l’appellante a rifondere ad IRCOP srl le spese di lite del grado.

L’importo complessivo del debito risultante dalla sentenza, risultava pertanto il seguente:

- <i>Condanna definitiva dalla sentenza: sorte capitale</i>	€ 584.627,57
- <i>Interessi legali maturati successivamente al deposito della sentenza di primo grado</i>	€ 46.000,00
- <i>Spese legali dei due gradi di giudizio comprensivi degli interessi</i>	€ 44.621,43
<i>Totale spesa</i>	€ 675.249,00

E’ stata quindi verificata l’ipotesi dell’impugnativa in sede di corte di cassazione e a tal proposito sono stati acquisiti i pareri legali da parte dell’Avv. Alberto Martelli, non abilitato per l’eventuale ricorso in cassazione, e dell’avv. Cassazionista Mariella Cari. Entrambi i legali hanno sconsigliato l’impugnazione per Cassazione della sentenza, evidenziando un *“... elevatissimo grado di alea”*, e hanno previsto il rischio di una *“pronuncia di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.”* Neppure detto ricorso potrebbe essere utile per sospendere l’esecuzione della sentenza in quanto la relativa istanza, per essere accolta, dovrebbe presentare i caratteri del *“fumus*

*boni juris dell'impugnazione, che nel nostro caso, è requisito che non si appaleserebbe rinvenibile in ragione di quanto sopra esposto...".*

Preso atto di quanto sopra, la Giunta della Comunità Montana ha preso contatti con il legale dell'impresa IRCOP Srl, e con il titolare stesso, giungendo alla definizione di una proposta transattiva del debito.

Tale proposta veniva formalizzata con nota trasmessa in data 23 settembre 2015 all'Avv. Verticchio, legale di controparte, nella quale si rappresentava la disponibilità della Comunità Montana a versare, a saldo e stralcio del debito, la complessiva ed omnicomprensiva somma di € 530.000,00, con le seguenti modalità:

€ 350.000,00 entro il 31.12.2015

€ 90.000,00 entro il 31.12.2016

€ 90.000,00 entro il 31.12.2017 suscettibile di anticipazione al 30.06. dello stesso anno.

Tale proposta era resa possibile solo per concorso dei comuni, a titolo di collaborazione, e al di fuori di qualsiasi obbligo giuridico, per la consistente somma di € 230.000,00.

La società IRCOP, inizialmente favorevole, si dichiarava successivamente indisponibile all'accordo, chiedendo il pagamento della somma di € 600.000,00 entro il 31.12.2015;

Visto:

- L'atto di precetto notificato in data 2.10.2015, con il quale la società IRCOP, intima e fa precetto alla Comunità Montana Salto Cicolano di pagare entro dieci giorni dalla notifica, la complessiva somma di € 685.112,01, comprensiva di sorte della sentenza di 2° grado, interessi legali, spese, diritti e onorari, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, rimborso spese CTU;
- Ricorso ex art. 112 lett.c) D.Lgs. 104/2010, notificato in data 2.10.2015, con cui l'impresa IRCOP chiede che venga ordinato alla Comunità Montana Salto Cicolano di ottemperare alle sentenze, con la nomina di un commissario "ad acta" per il caso di ulteriore inottemperanza;

Tutto ciò premesso, considerato quanto segue:

- La normativa del Testo Unico sugli enti locali pone in rilievo il fatto che quando il debito deriva da "sentenza esecutiva" (art.194 c.1 lett.a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e quindi anche l'ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art.2909 cod.civ.)
- In questo caso l'ente territoriale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che, in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale.
- Di qui la necessità che, attraverso la deliberazione consiliare adottata ai sensi del primo comma dell'art. 194 e del terzo comma dell'art. 193 del T.U.EE.LL., il debito, sorto al di fuori della volontà dell'ente, e perfezionatosi al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, sia ricondotto all'interno della contabilità dell'ente.

Tenuto conto che, ai fini, del riconoscimento del debito fuori bilancio, è necessario reperire le risorse necessarie per la relativa copertura finanziaria del debito e che a tal fine è stata verificata l'impossibilità di fare ricorso ad indebitamento per i seguenti motivi:

- L'art. 194 del TUEL al comma 3 va coordinato con l'art. 5, comma 6 della L. Cost. n. 3/2001, art. 5 comma 6, modificativo dell'art. 119 della Costituzione, secondo il quale gli enti possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimento, nonché con l'art. 3 commi 18 e 19

- Riduzione di spese correnti o utilizzo di nuove entrate, per le quali l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
- Applicazione dell'eventuale avanzo di amministrazione disponibile;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 6/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Preso atto pertanto che sono state analizzate le seguenti risorse:

- Disponibilità di avanzo di amministrazione
- Maggiori entrate o riduzioni della spesa corrente
- Proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito;
- Trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;


Considerato che:

- in esito alla verifica di cui sopra, sono state reperite nel bilancio annuale risorse che garantiscono solo una parziale copertura finanziaria della spesa, come segue:
  - € 100.000,00 disponibili al cap. 1.01.5302;
  - € 200.000,00 disponibili dall'avanzo di amministrazione;
- in assenza di accordo con il creditore, non è possibile prevedere la rateizzazione del debito con copertura finanziaria a valere sul bilancio pluriennale;
- è tuttavia intenzione dell'ente proseguire nel tentativo di pervenire ad un accordo transattivo con il creditore per la rateizzazione del debito ai sensi dell'art. 194 c.2 del D.Lvo 267/2000, e per la riduzione della sorte capitale;
- la conclusione dell'accordo consentirà all'ente di adottare, entro i termini di cui all'art. 175 c. 3 del D.Lvo n. 267/2000, i provvedimenti per riportare al sistema di bilancio il debito formatosi al di fuori di esso, con il reperimento delle necessarie risorse anche mediante apporto da parte dei comuni facenti parte della Comunità Montana;
- è necessario procedere con tempestività a tale accordo, al fine di evitare la formazione di ulteriori oneri impropri a carico dell'ente;

Tutto ciò premesso e considerato, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le eventuali conseguenti azioni di rivalsa, è necessario che l'ente provveda a riconoscere e ripianare il debito di cui all'art. 194 c. c 1 lett. a), derivante dalla sentenza n. 1779/2015, di € 584.627,57 oltre interessi legali e spese di lite, per un ammontare complessivo di euro 675.000,00.

Il Segretario

D.ssa Silvia Ridolfi



della L.n.350/2003 che individua le tipologie di spesa che possono essere ricomprese nella definizione di spesa d'investimento.

- L'art.41, c.4 della L.448/2001 che dispone il ricorso a mutui per spese correnti solo qualora maturati anteriormente all'8 novembre 2001;
- Sebbene i fatti cui si ricollega la nascita del debito siano risalenti a periodo antecedente tale data, la giurisprudenza contabile (SS.RR. Corte dei Conti n.12/2007) ha stabilito che *"nel caso di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve ritenersi "maturato" al momento del deposito della sentenza stessa e non già al momento - antecedente - in cui l'ente, soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione da cui è scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva;"*
- Il debito va considerato di natura corrente sia nella sorte (spese generali, mantenimento polizza fidejussoria, revisione prezzi, ritardato conseguimento dell'utile) sia nella parte concernente gli interessi legali dovuti dalla data della sentenza ad oggi, e le spese legali da rifondere alla controparte;

Visto altresì che sulla non finanziabilità del debito con mutuo si è infine espressa la CDDPP, con nota acquisita al prot. n. 1449 del 7.07.2015 della Comunità Montana, in risposta a specifica richiesta, precisando: *"... le somme afferiscono a risarcimenti all'impresa per sospensione dei lavori"*.

Evidenziato altresì quanto segue:

- data la natura di spesa corrente, non è ammesso finanziare la spesa utilizzando i proventi di alienazioni immobiliari, in quanto l'art. 199 del TUEL al comma 1-bis oggi esclude espressamente tale facoltà, e l'art. 193 comma 3, consente di utilizzare tali proventi solo per squilibri di parte capitale.
- In mancanza di accordo con l'impresa, non è possibile dare attuazione a quanto previsto dall'art. 194 c.2, in ordine alla possibilità di far fronte a debiti fuori bilancio *"... anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori"*.
- le Comunità Montane sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel, che consentirebbe di esperire diverse procedure di risanamento, in quanto il primo comma dell'art. 243-bis espressamente menziona solo comuni e province;

Richiamati i seguenti principi contabili:

- principio contabile n. 101, *"Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso"*.
- Principio contabile n. 103 *" Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;*

Ciò considerato, questo ente, nell'ambito dei provvedimenti finalizzati alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 c.2 del D.Lvo n. 267/2000, deve adottare gli atti necessari per la copertura finanziaria della spesa ed i relativi pagamenti, al fine di contenere la maturazione di ulteriori oneri a carico dell'ente derivanti dall'addebito di ulteriori interessi, spese legali e risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato, con il ricorso alle risorse di cui all'art. 193 c.3, nell'ordine di priorità indicato:

## COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO

### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Dott.ssa Federica Tiezzi nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 1 Agosto 2013

#### VISTA

La proposta di deliberazione avente ad oggetto “ Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgvo N. 267/2000 – Variazione di Bilancio – riconoscimento debito fuori bilancio”

#### ESAMINATA

La documentazione prodotta dal Dirigente del Settore Contabile Finanziario

#### VISTO

- L'art. 193 del Tuel il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- l'art. 194 del Tuel il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art. 239 il primo comma lett. B) n. 6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio ;
- Il Regolamento di contabilità;

#### VISTO ANCHE

La relazione istruttoria allegata alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “ Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2015 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgvo 267/2000- Variazione di bilancio - Riconoscimento debito fuori bilancio” esaminata dal revisore nella quale si manifesta la volontà di procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgvo 267/2000 derivante da sentenza esecutiva n. 1779/2015 di € 584.627.57, oltre interessi legali e spese di lite per un ammontare complessivo di € 675.000,00;

La necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 primo comma lett.a e lett. e del D.Lgvo 267/2000;

L'Ente, non potendo assicurare l'integrale copertura finanziaria del debito, tuttavia procede alla parziale copertura dello stesso in € 300.000,00 dando atto che € 100.000,00 sono disponibili in bilancio sotto la voce “ accantonamento per debito” e € 200.000,00 con l'applicazione dell' avanzo libero al 31.12.2014 ricompreso nel modello A di cui al punto 2

Per la parte restante l'ente procederà a reperire le risorse finanziarie necessarie alla totale copertura anche mediante apporto da parte dei comuni facenti parte della comunità montana

CONSIDERATO il Parere di Regolarità Tecnica favorevole;

CONSIDERATO il Parere di Regolarità Contabile favorevole;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile del servizio

IL REVISORE

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

Fiumata , 18 Ottobre 2015

f.to Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Federica Tiezzi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO**  
D.ssa Silvia RIDOLFI



**IL PRESIDENTE**  
MICALONI Gaetano



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Settore Amm.vo  
( D.ssa Silvia RIDOLFI)

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Settore Fin.rio  
Rag. De Angelis Mirella

**PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO**

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità' Montana dal  
25 NOV. 2015 al 09 DIC. 2015 per quindici giorni consecutivi.

Li 25 NOV. 2015

**IL SEGRETARIO**  
D.ssa RIDOLFI Silvia



**COPIA CONFORME**

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
D.ssa Silvia RIDOLFI

\_\_\_\_\_

La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il \_\_\_\_\_.

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)

LI, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

\_\_\_\_\_

